



Verona, 23 Settembre 2019

PROT. ANV/N 1033



Alla cortese attenzione del Ministro delle Finanze

del Capo di Gabinetto
dei sotto segretari delle Finanze:

E.P.C:

All'Attenzione del

Presidente del Consiglio Giuseppe Conte
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

OGGETTO: Richiesta di un tavolo di confronto relativamente alla violazione del principio di autodeterminazione dei popoli, quale presupposto indispensabile per il rispetto dei diritti umani, e relativamente agli atti impositivi italiani inviati a soggetti legalmente annoverati nel registro delle Genti Venete del Comitato Liberazione Nazionale Veneto (CLNV), dichiarato e notificato all'Alto Commissariato dei Diritti Umani dell'ONU di Ginevra (CH).

Egregio Ministro,

Il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto (CLNV), per mezzo dell'Autorità Nazionale Veneta (ANV), emanata in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 96.3 del 1° Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, adottato a Ginevra l'8 giugno 1977, ratificato dall'Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 762 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 303, del 27 dicembre 1985), dichiarato all'Alto Commissariato dei Diritti Umani - OHCHR – (allegato 1), e riconosciuto dal Diritto Internazionale quale soggetto di Diritto Internazionale Pubblico, preposto per l'attuazione del diritto di Autodeterminazione, rivendicata a nome e per conto di un Popolo autodeterminato - anche ed incontrovertibilmente preposto, nella fattispecie del caso de quo, per l'attuazione del Diritto di Autodeterminazione del popolo Veneto – come ammesso anche dalla Corte di Cassazione italiana (Sez. I penale), con la sentenza N° 1981 del 25 Giugno 1985 (allegato 2) , al fine di tutelare tutti i Cittadini dichiaratisi



di Nazionalità Veneta e regolarmente annoverati nel registro delle Genti Venete, attua il percorso di decolonizzazione, in osservanza del Diritto Internazionale.

La sentenza N. 1981/1985 attesta come “jus cogens” tale diritto : “com'è pressoché unanimemente riconosciuto dalla dottrina e come testimoniato dalla prassi degli Stati, ‘i movimenti di liberazione nazionale’ - nei quali è ricompresa l'O.L.P. – godono di una limitata soggettività internazionale”, essendo ad essi “riconosciuto un ‘locus standi’ all'interno della comunità internazionale, al fine limitato di discutere su basi di perfetta parità con gli Stati territoriali, i modi ed i tempi dell'autodeterminazione dei popoli, ritenuta norma consuetudinaria a carattere cogente”.

Infatti, il retaggio storico del Popolo veneto, avallato da 1100 anni di indipendenza, persa con l'invasione napoleonica e successive colonizzazioni, legittima le rivendicazioni del popolo veneto applicate dal CLNV, infatti sono riconosciute dai dettami degli artt. 2 e 10 della Carta costituzionale della Repubblica italiana, che vincolano la stessa all'ottemperanza del Diritto Internazionale e nella fattispecie della Risoluzione ONU n.2625 (XX%) del 24 ottobre 1970 e la legge n. 881 del 25 ottobre 1977 ratificante i Patti di New York del 1966 inerenti i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali (GU Serie generale n. 333 del 07-12-1977 – Suppl. Ordinario).

Per quanto concerne l'illegittima annessione delle provincie della Venezia al Regno d'Italia, confermata dal Regio Decreto n. 3064/1866, “col quale sono delegati commissari regi, investiti di poteri speciali, per reggere temporaneamente le provincie finora soggette alla occupazione austriaca”, quale prima delle molteplici disposizioni emesse dal regio parlamento dimostrante l'effettiva e antecedente invasione militare e permanente occupazione dei territori veneti avvenuta ben oltre tre mesi prima della data di svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866.

La legittimazione delle rivendicazioni del CLNV sono ulteriormente confermate dall'avvenuta abrogazione dei succitati riferimenti legali (il Regio Decreto n. 3300/1866 e la successiva conversione in legge n. 3841/1867) che “de jure” elimina ogni vincolo giurisdizionale dello Stato italiano sui Territori Veneti Occupati.

Per gli effetti delle leggi abrogate dal D. Lgs. n. 212/2010 che all'art. n.2 cita “E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare”, lo Stato italiano si pone in difetto assoluto di giurisdizione, dunque incompetente per materia e territorio.

In riferimento a quanto sopra rivendicato ed a quanto segue, il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto, vista la precedente risposta inviata dal MEF alla Segreteria del CLNV, in data



18-07-2017 DF.DFDAF.REGISTRO UFFICIALE 0006309 (allegato 3), visto il verbale di incontro con Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale del Veneto -, avvenuto in data 26 Settembre 2017 (allegato 4), viste le Pec inviate dallo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Pec della Tutela Genti Venete, in risposta ai rigetti inviati dal CLNV allo stesso e alla Ragioneria di Stato, dove scrive testualmente: "Si trasmette, per le opportune valutazioni la nota del Comitato di Liberazione Nazionale Veneto" e lo invia al MEF - Dipartimento delle Finanze (allegato 5), ritiene fondamentale un incontro tra le parti.

Lo stesso Comitato Liberazione Nazionale Veneto ha chiesto ed ottenuto un tavolo con i vertici dell'Agenzia delle Entrate, presso la sede della Direzione del Veneto, in Marghera, in data venerdì 2 Agosto 2019, dove una delegazione dell'Autorità Nazionale Veneta, ha messo a conoscenza del Direttore Generale e di tutti i suoi corresponsabili della Direzione Regionale del Veneto per l'Agenzia delle Entrate, delle Pec ricevute dallo stesso Ministero. Al termine dell'incontro, è stato redatto un verbale, controfirmato da ambo le parti, di cui vi alleghiamo copia (allegato 6), che già dovrebbe essere stata trasmessa alla Vostra attenzione.

Pertanto si invita il Sig. Ministro delle Finanze ed il MEF stesso, a prendere atto che le rivendicazioni giuridiche del Comitato di Liberazione Nazionale Veneto, costituitosi sui Territori Veneti Occupati, sono legittime, in quanto riconosciuto ad attuare il Diritto di Autodeterminazione come soggetto di Diritto Internazionale; che i rigetti inviati dall'Ufficio Tributario di Tutela Genti Venete del CLNV, a nome delle persone legalmente annoverate nel registro delle Genti Venete in autodeterminazione, vengono emessi in piena legittimità ed è illegittima, da parte di enti dello Stato italiano, la richiesta di denaro e l'attuazione di fermi e pignoramenti su beni di autodeterminati di nazionalità veneta, presenti nell'anagrafe delle Genti Venete.

Per quanto sopra esposto, chiediamo al Ministro delle Finanze, ed alle entità Ministeriali del MEF, l'apertura di un tavolo di confronto entro gg. 15 (giorni), con esponenti dell'Autorità Nazionale Veneta, per discutere l'effettività delle sue stesse leggi sul Diritto di Autodeterminazione dei Popoli, come previsto dalle leggi più sopra menzionate.

Ricordiamo che Ministri, vice ministri e qualunque funzionario che violino le leggi internazionali sul diritto di autodeterminazione dei Popoli sarà perlomeno segnalato alle sedi delle Corti Internazionali preposte. Inoltre, spetta al CLNV il diritto/dovere di informare la Comunità Europea delle risorse economiche trattenute dagli autodeterminati, legalmente anno-



verati nel Registro delle Genti Venete, al fine dell'autodeterminazione e della ricostituzione della Nazione Veneta.

Certi Della vs attenzione e del dovuto riscontro, porgiamo i nostri

Distinti Saluti

Amedeo Casasola
Presidente del CLNV

Maurizio Bedin
Segretario del CLNV

Allegati:

- allegato 1 Atto costituzione CLNV (PAG.2)
- allegato 2 Sentenza Cassazione di Venezia (pag. 8)
- allegato 3 Lettera Albo Agenzia Entrate –Mef (pag. 5)
- allegato 4 Verbale Agenzia delle Entrate Marghera del 30/09/17 (pag. 2)
- allegato 5 Verbale Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Veneto del 2 Agosto 2019 con una (1), copia delle tante risposte da parte del Ministero delle Finanze inviate sulla pec Istituzionale della Tutela Genti Venete – CLN VENETO, (pag 6).

Totale allegati: 5 – totale pagine 23.



Comitato di Liberazione Nazionale Veneto

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 - legge n.762/1985 del 11 dicembre)